

finanziare in tal modo, cioè indirettamente, determinate imprese commerciali).

In tal caso la irregolarità non nasce dalla violazione di una regola di competenza in ordine all'investimento delle riserve o

Vedi postilla a pag. 196
circa 3^a -

delle giacenze di depositi^o, ma bensì perché si dà forma di deposito bancario a quello che deposito bancario non è. E questo, neppure il Consiglio di amministrazione lo può fare.

Quale, allora, la soluzione pratica che contemperebbe tutte queste esigenze e tenga conto di tutte queste considerazioni? A mio avviso, essa potrebbe essere quella stessa che risulta dal seguente schema di delibera, che sottopongo appunto alla Vostra approvazione.

Il Consiglio dell'I.R.A.

vista la legge 29. IV. 1923, n. 966, delibera:

1- In nessun caso i depositi in numero di cui all'art. 13, n. 13 della legge 1923 sopra citata, da effettuarsi secondo le modalità che seguono, potranno superare il limite del 3% delle riserve.

2- La Direzione generale è responsabile degli accertamenti da farsi per assicurare che il movimento di prelievo e di versamento